

DELIBERA N. 205/26/CONS

**RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALE ATTENDIBILE
PER LA SOCIETÀ TUTELA DIGITALE SRL AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, “Regolamento sui Servizi Digitali” o “Regolamento DSA”), e in particolare l'articolo 22;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito, “Decreto”), e in particolare l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS del 26 luglio 2023;

VISTA la delibera n. 283/24/CONS, del 24 luglio 2024, recante *“Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA)”* (in seguito, anche *“Regolamento di Procedura”*);

RILEVATO che con nota pervenuta in data 29 maggio 2026 (prot. Agcom n. 0199352), la Società Tutela Digitale Srl (d’ora in avanti anche “Tutela Digitale” o “la Società”) – che risulta avere come obiettivo quello di fornire supporto nella protezione della reputazione online, nella tutela della privacy e dei diritti della persona e delle imprese nel contesto digitale – ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA;

RILEVATO che con nota del 10 giugno 2026 (prot. Agcom n. 0212769), gli uffici dell’Autorità hanno richiesto a Tutela Digitale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento di Procedura, di fornire informazioni aventi ad oggetto chiarimenti e specificazioni relativamente alla documentazione allegata alla summenzionata istanza, anche sulla base delle indicazioni fornite nell’Allegato 1 del citato Regolamento di Procedura, avente ad oggetto le modalità operative per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile (in seguito, “*Documento Operativo*”);

RILEVATO che con le note pervenute in data 9 luglio 2026 (prot. Agcom n. 0253928) e 10 luglio 2026 (prot. Agcom n. 0253774) Tutela Digitale ha dato riscontro alla richiesta su menzionata;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L’istanza e l’ente richiedente

La società Tutela Digitale, con sede legale a Bologna in via San Vitale n. 23, codice fiscale 03367541202, ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA.

Nell’istanza presentata, Tutela Digitale afferma di essere una società specializzata nella protezione della reputazione online, nella tutela della privacy e dei diritti della persona e delle imprese nel contesto digitale. L’attività principale consiste nell’identificazione e segnalazione di contenuti illegali o dannosi, quali diffamazione online, violazioni della privacy, utilizzo non autorizzato di marchi, immagini e dati personali, nonché contenuti obsoleti o non pertinenti oggetto di richieste di deindicizzazione (diritto all’oblio). La Società supporta clienti privati e aziende nella gestione delle segnalazioni verso piattaforme digitali (es. motori di ricerca, social network e hosting provider), operando secondo procedure strutturate, basate su analisi legale e tecnica, e nel rispetto dei principi di diligenza, accuratezza e obiettività. La Società svolge inoltre attività di consulenza e assistenza nella gestione delle controversie digitali, contribuendo alla prevenzione e al contrasto della diffusione di contenuti illeciti online.

La Società ha dichiarato che le attività di segnalazione sono svolte al fine di contribuire, nell’ambito delle proprie competenze, all’individuazione, identificazione e notifica di contenuti illegali diffusi tramite piattaforme online, con particolare riferimento a contenuti

lesivi della reputazione, della riservatezza, dei dati personali, dell'identità digitale e dei diritti di proprietà intellettuale.

Tutela Digitale ha dichiarato, all'atto della presentazione dell'istanza, di voler richiedere la qualifica di segnalatore attendibile con riferimento alle aree di competenza relative indicate alle lettere b), c), d), f), g), h), j) e l) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente:

- b) violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale;*
- c) incitazione all'odio, violazione della dignità umana e altri reati simili;*
- d) violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali;*
- f) bullismo/intimidazione online;*
- g) contenuti pornografici o sessualizzati;*
- h) violazioni delle norme a tutela dei minori;*
- j) truffe e/o frodi;*
- l) reati contro gli animali.*

Successivamente, con note pervenute rispettivamente il 9 luglio 2026 (prot. Agcom n. 0253928) e il 10 luglio 2026 (prot. Agcom n. 0253774), la Società, nel fornire riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità, ha comunicato di voler circoscrivere la propria istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile alle aree di competenza di cui alle lettere b), d), f) e g) dell'allegato 2 al Regolamento di procedura riguardanti rispettivamente *i) violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale; ii) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali; iii) Bullismo/intimidazione online; iv) Contenuti pornografici o sessualizzati.* La Società ha dichiarato, inoltre, di rinunciare alle restanti aree di competenza indicate in sede di presentazione dell'istanza.

2. L'attività istruttoria svolta sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA

In via preliminare, appare necessario sottolineare che l'art. 22 del DSA prevede l'attribuzione della qualifica di segnalatore attendibile in capo a quei soggetti che agiscono entro un ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'art. 16 del medesimo Regolamento, per la presentazione di segnalazioni a cui i fornitori di piattaforme *online* devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

In particolare, secondo quanto previsto all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA (enfasi aggiunta):

“2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato

membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo".

Si procede pertanto ad illustrare l'evidenza prodotta da Tutela Digitale con riferimento ai criteri di capacità e competenza, di indipendenza dai fornitori di piattaforme *online* e di possibilità di svolgere l'attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, in continuità con il lessico adottato nel Documento Operativo, verrà denominato sinteticamente con l'espressione "*qualità delle segnalazioni*".

2.1. Valutazione del requisito di capacità e competenza

Tutela Digitale ha dimostrato, attraverso la produzione della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento istruttorio avviato con la presentazione dell'istanza per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, di aver maturato una significativa esperienza con riguardo alle attività di rilevamento, identificazione e notifica alle piattaforme *online* di contenuti illegali. Infatti, a partire dal 2017, Tutela Digitale opera nel settore della tutela della reputazione online, della protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale, sviluppando procedure e strumenti dedicati all'individuazione e alla gestione di contenuti lesivi presenti sul web. A tal fine, la stessa si avvale di un team multidisciplinare composto da professionisti con competenze giuridiche, tecniche e digitali, nonché di strumenti proprietari destinati al monitoraggio, alla raccolta delle evidenze e alla gestione delle segnalazioni.

Dalle informazioni acquisite in sede istruttoria emerge, inoltre, che Tutela Digitale ha progressivamente strutturato un modello operativo standardizzato e tracciabile per la gestione delle segnalazioni, articolato nelle fasi di raccolta e verifica delle evidenze, qualificazione giuridica dei contenuti, individuazione del destinatario della segnalazione, trasmissione della stessa e monitoraggio degli esiti. Tale modello si fonda sull'impiego degli strumenti proprietari *LinKiller* e *LinkMonitor*, utilizzati rispettivamente per la gestione delle pratiche e per il monitoraggio dei contenuti online, nonché sul supporto di ulteriori strumenti di *social listening*, analisi SEO (*Search Engine Optimization* - ottimizzazione per i motori di ricerca) e raccolta delle evidenze digitali.

Con riferimento alle competenze delle risorse umane impiegate nell'attività di segnalatore attendibile, Tutela Digitale ha prodotto i curricula e la documentazione integrativa relativa alle figure professionali coinvolte, evidenziando la presenza di competenze specialistiche nei settori della protezione dei dati personali, del diritto digitale,

della proprietà intellettuale, del monitoraggio reputazionale online, dell'analisi dei contenuti digitali e dell'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, inclusi sistemi di intelligenza artificiale e analisi semantica dei contenuti. La Società ha inoltre rappresentato di adottare programmi di aggiornamento professionale continuo. Dalla documentazione acquisita risulta altresì che le attività di individuazione, analisi e segnalazione sono svolte da personale interno dedicato e organizzate secondo procedure che prevedono la verifica umana delle evidenze raccolte e la validazione delle segnalazioni sulla base di criteri giuridici e tecnici previamente definiti. Sebbene la Società abbia dichiarato di non partecipare a programmi volontari di segnalazione promossi dalle piattaforme online, la documentazione acquisita evidenzia un'esperienza consolidata nelle attività di individuazione e segnalazione di contenuti potenzialmente illeciti tramite i canali ordinariamente resi disponibili dalle piattaforme e dagli altri soggetti competenti. In particolare, la Società, anche dal punto di vista della dotazione tecnologica e digitale, ha fornito evidenza di disporre di strumenti e infrastrutture idonei a supportare l'attività di monitoraggio, classificazione, gestione e tracciamento delle segnalazioni, assicurando la conservazione delle evidenze digitali, la gestione del ciclo di vita delle pratiche e il controllo degli esiti delle attività intraprese.

Tutela Digitale ha, infatti, documentato l'impiego di metodologie operative strutturate e di strumenti tecnologici proprietari, LinKiller e LinkMonitor, utilizzati per il monitoraggio dei contenuti online, la raccolta e conservazione delle evidenze, la gestione delle segnalazioni e il monitoraggio dei esiti, ha inoltre rappresentato di aver gestito, nel periodo 2019-2025, oltre 21.000 link, conseguendo la rimozione e deindicizzazione di oltre 15.000 contenuti, nonché di aver maturato esperienza nella gestione delle segnalazioni provenienti da soggetti terzi nell'ambito delle varie iniziative quali ad esempio il progetto "Sicurezza Digitale a Scuola" e la collaborazione con OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali).

La mancata partecipazione a programmi volontari di segnalazione promossi dalle piattaforme online non appare, , pertanto, idonea a escludere il possesso del requisito della capacità e competenza, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e dei risultati operativi documentati nel corso degli anni.

Pertanto, sulla base delle evidenze fornite, Tutela Digitale risulta soddisfare il requisito relativo alla disponibilità di adeguate capacità e competenze ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali negli ambiti di competenza indicate alle lettere b), d), f) e g) dell'allegato 2 al Regolamento di procedura, riguardanti rispettivamente i) violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale; ii) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali; iii) Bullismo/intimidazione online; iv) Contenuti pornografici o sessualizzati.

2.2. Valutazione del requisito di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online

Tutela Digitale ha fornito una serie di documenti relativi alla struttura societaria, all'organizzazione interna e ai presidi adottati per garantire l'autonomia decisionale nello svolgimento delle attività di segnalazione, inclusi l'organigramma aziendale, l'istanza integrativa, il bilancio relativo all'esercizio 2024 e il Codice Etico e di Condotta aggiornato al 1° luglio 2026. Dall'esame della documentazione acquisita emerge che la Società non appartiene a gruppi societari, non intrattiene rapporti contrattuali o di finanziamento con fornitori di piattaforme online e non presenta assetti proprietari o di *governance* riconducibili a tali soggetti. Inoltre, le fonti di finanziamento risultano riconducibili ai ricavi derivanti dalla prestazione di servizi professionali e digitali a favore della propria clientela, non sembrano essere presenti, pertanto, forme di dipendenza economica o finanziaria da piattaforme online.

Il Codice Etico prevede espressamente principi di indipendenza, autonomia decisionale e gestione dei conflitti di interesse, imponendo l'obbligo di segnalazione e astensione in presenza di interessi personali, professionali o economici idonei a compromettere l'obiettività delle valutazioni svolte. Analoghi principi risultano richiamati nelle procedure interne relative alla valutazione e all'inoltro delle segnalazioni, che prevedono verifiche preventive sull'assenza di situazioni potenzialmente confliggenti.

Conseguentemente, alla luce delle evidenze fornite, Tutela Digitale risulta soddisfare il requisito relativo all'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme *online* nello svolgimento delle attività di segnalazione.

2.3. Valutazione del requisito di qualità dell'attività di segnalazione

Dal punto di vista della dimostrazione del possesso del requisito della diligenza nello svolgimento dell'attività di segnalazione, Tutela Digitale ha prodotto un'adeguata documentazione con riferimento alla consistenza e alla qualità delle risorse umane impiegate, le procedure di individuazione e valutazione dei contenuti e le misure adottate per garantire la qualità delle segnalazioni trasmesse.

In particolare, la Società ha fornito chiarimenti e integrazioni in riscontro alla richiesta dell'Autorità concernenti le metodologie operative adottate, i criteri di rilevamento e identificazione dei contenuti illegali, le procedure di gestione degli errori, nonché le dotazioni tecnologiche utilizzate a supporto dell'attività di segnalazione.

Con riferimento alle modalità di individuazione e valutazione dei contenuti, Tutela Digitale ha rappresentato di adottare un processo strutturato e documentato, articolato nelle fasi di raccolta e presa in carico della segnalazione, acquisizione e conservazione delle evidenze, screening e qualificazione giuridica del contenuto, prioritizzazione del caso,

decisione sull'inoltro della segnalazione, attività di follow-up e riesame periodico delle procedure. Tale modello operativo è applicato alle aree di competenza per le quali è stata richiesta la qualifica di segnalatore attendibile e si fonda su una valutazione integrata di natura legale e tecnica, effettuata da personale specializzato, supportato da strumenti digitali proprietari.

La Società ha inoltre precisato che l'identificazione dei contenuti potenzialmente illegali avviene sulla base di criteri differenziati in funzione della tipologia di illecito considerata. In particolare, vengono valutati elementi quali la presenza di dati personali pubblicati in assenza di consenso, l'utilizzo non autorizzato di marchi o altri diritti di proprietà intellettuale, la presenza di condotte riconducibili a fenomeni di bullismo o intimidazione online, nonché la diffusione di contenuti pornografici o sessualizzati non consensuali. L'attività di valutazione tiene conto anche del contesto, della legittimazione del soggetto segnalante, della documentazione disponibile, del potenziale impatto sul soggetto interessato e del necessario bilanciamento con la libertà di espressione e gli altri diritti fondamentali coinvolti.

Con riguardo alla gestione delle priorità, Tutela Digitale ha dichiarato di applicare un sistema di classificazione delle segnalazioni basato su criteri oggettivi e documentabili, tra cui la gravità del pregiudizio, il rischio di ulteriore diffusione del contenuto, la natura dei dati coinvolti, la vulnerabilità del soggetto interessato, la presenza di elementi intimidatori o minacciosi e il livello di viralità del contenuto. Le segnalazioni relative a contenuti sessualizzati non consensuali, dati personali sensibili, minacce o fenomeni di *doxing* sono trattate con priorità elevata e con procedure di presa in carico rafforzate.

Per quanto concerne il controllo della qualità e la correzione degli errori, la Società ha illustrato un protocollo di riesame interno che prevede la rivalutazione delle pratiche da parte di figure diverse da quelle che hanno originariamente effettuato la valutazione, la verifica delle evidenze raccolte, la classificazione delle eventuali criticità emerse e, ove necessario, l'invio di comunicazioni correttive o il ritiro delle segnalazioni già trasmesse. Gli esiti negativi e i rigetti ricevuti dalle piattaforme vengono inoltre analizzati sistematicamente ai fini dell'aggiornamento delle procedure operative, dei modelli di segnalazione e delle attività formative del personale.

A supporto dell'attività di individuazione, gestione e monitoraggio delle segnalazioni, Tutela Digitale utilizza i software proprietari *LinKiller* e *LinkMonitor*. In particolare, *LinKiller* è impiegato per la gestione dell'intero ciclo di vita delle pratiche, consentendo la raccolta delle evidenze, la fascicolazione della documentazione, la tracciabilità delle attività svolte e il monitoraggio degli esiti delle segnalazioni. *LinkMonitor*, invece, è utilizzato per il monitoraggio di contenuti online attraverso parole chiave, URL, marchi o altri identificativi rilevanti, supportando le attività di individuazione preliminare e prioritizzazione dei contenuti. La Società ha altresì dichiarato di avvalersi di strumenti di *social listening*, sistemi di raccolta e conservazione delle evidenze digitali, servizi di verifica tecnica dei domini e

ulteriori soluzioni basate su tecnologie AI e NLP (*Natural Language Processing*) impiegate esclusivamente come supporto all'attività umana di valutazione.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dall'Autorità circa l'eventuale partecipazione a programmi volontari di segnalazione implementati dalle piattaforme online, Tutela Digitale ha dichiarato di non essere accreditata né di partecipare a programmi volontari formalizzati o a canali privilegiati di segnalazione presso le principali piattaforme online. La Società ha precisato che l'attività di individuazione e segnalazione dei contenuti viene svolta esclusivamente attraverso i canali ordinari messi a disposizione dalle piattaforme, dai motori di ricerca, dai provider, dai registrar e dagli altri soggetti competenti.

Alla luce della documentazione acquisita e delle integrazioni fornite nel corso dell'istruttoria, risulta dimostrata la previsione di procedure organizzative e operative strutturate, supportate da adeguati strumenti tecnologici e da specifici meccanismi di controllo interno, idonei a garantire lo svolgimento dell'attività di segnalazione secondo criteri di diligenza, accuratezza e obiettività, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del DSA

CONSIDERATO che tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della qualifica del segnalatore attendibile, occorre includere quanto affermato nel considerando n. 61 del Regolamento DSA, il quale recita che *“Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.”* (enfasi aggiunta);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di tenere conto, ai fini del rilascio della qualifica, di quanto statuito nelle premesse del Regolamento, apprezzando il valore aggiunto che il riconoscimento della qualifica al singolo ente richiedente potrebbe portare al meccanismo previsto dall'art. 22;

RITENUTO pertanto che Tutela Digitale ha dimostrato di poter fornire, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento DSA, un valore aggiunto al meccanismo descritto dall'art. 22 del DSA, mettendo a disposizione competenze legali, tecniche e digitali maturate nell'attività di individuazione, valutazione e segnalazione di contenuti online potenzialmente illegali e contribuendo, attraverso procedure strutturate e strumenti dedicati, a una più efficace tutela dei diritti fondamentali degli utenti, alla riduzione della permanenza online dei contenuti illeciti e al miglior funzionamento dell'ambiente digitale;

RITENUTO pertanto, alla luce degli elementi forniti, che Tutela Digitale ha dimostrato di soddisfare i tre requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA,

con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere b), d), f) e g) dell'allegato 2 al Regolamento di procedura, riguardanti rispettivamente i) violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale; ii) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali; iii) Bullismo/intimidazione online; iv) Contenuti pornografici o sessualizzati;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 3 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'art. 8 del Regolamento di Procedura, i segnalatori attendibili predispongono una volta all'anno una relazione facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento DSA, e che tale relazione include altresì una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 7 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di Procedura, l'Autorità è competente a riesaminare, d'ufficio o su segnalazione, il perdurare dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA in capo alla Società e ciò anche in caso di adozione, da parte della Commissione Europea, degli orientamenti previsti dall'articolo 22, paragrafo 8;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22 della Regolamento DSA e in conformità alle procedure di cui al Regolamento di Procedura approvato con delibera n. 283/24/CONS, a Tutela Digitale Srl è riconosciuta, per una durata pari a 3 anni, la qualifica di segnalatore attendibile relativamente ai seguenti ambiti di competenza identificati nell'allegato 2 al Regolamento di Procedura:

b) Violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale;

d) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali;

f) Bullismo/intimidazione online;

g) Contenuti pornografici o sessualizzati.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità e notificato a Tutela Digitale.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 29 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella